



Strumento pratico per i tutori

Introduzione alla protezione
internazionale

Strumento pratico per i tutori

Introduzione alla protezione internazionale

Ottobre 2023

Il 19 gennaio 2022 l’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO) è diventato l’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo (EUAA). Tutti i riferimenti all’EASO, ai prodotti e agli organi dell’EASO si intendono come riferimenti all’EUAA.



Manoscritto completato nel settembre 2023

L’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo (EUAA), l’Agenzia per i diritti fondamentali (FRA), o chiunque agisca in loro nome, declinano ogni responsabilità per l’uso dei contenuti della presente pubblicazione.

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, 2025

PDF ISBN 978-92-9410-365-9 doi: 10.2847/430078 BZ-03-23-276-IT-N

© Agenzia dell’Unione europea per l’asilo (EUAA) e Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), 2025

Foto di copertina, Photographee.eu © AdobeStock, 2023

Riproduzione autorizzata con citazione della fonte. Per qualsiasi uso o riproduzione di elementi che non sono di proprietà dell’EUAA o della FRA, potrebbe essere necessaria l’autorizzazione diretta dei rispettivi titolari dei diritti.

Informazioni su questa serie

L’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo (EUAA) e l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) hanno collaborato per mettere a punto una serie di strumenti pratici per i tutori di minori non accompagnati che necessitano di protezione internazionale. L’obiettivo è sostenere i tutori nei loro compiti e nelle loro responsabilità quotidiane durante la procedura di asilo, ivi compresa la procedura di cui al regolamento (UE) n. 604/2013 (regolamento Dublino III) ⁽¹⁾ e la protezione temporanea. La serie di strumenti pratici affronta i seguenti temi:

- protezione temporanea;
- introduzione alla protezione internazionale;
- procedura di asilo regolare;
- procedure transnazionali.

I quattro opuscoli si completano a vicenda.

L’obiettivo di questi strumenti pratici è consentire al tutore di informare e assistere in modo migliore i minori durante la procedura, aiutandoli in tal modo a comprendere meglio l’importanza delle fasi in questione. La partecipazione significativa del minore e la sua capacità di prendere decisioni informate verranno migliorate.

Un buon funzionamento dei sistemi di tutela è essenziale per promuovere l’interesse superiore e i diritti dei minori. I tutori devono garantire che vengano adeguatamente considerate le esigenze giuridiche, sociali, mediche e psicologiche del minore durante la procedura specifica e finché non viene trovata una soluzione duratura per il minore.

Durante la preparazione di questi strumenti pratici, l’EUAA e la FRA hanno consultato la Rete europea per la tutela per condurre una rapida valutazione delle esigenze al fine di definire gli obiettivi e i temi trattati dagli strumenti pratici.

In considerazione del gruppo destinatario di questa serie, gli strumenti si basano sul manuale relativo alla tutela redatto dalla FRA e dalla Commissione europea ⁽²⁾ e sono coerenti con i moduli di formazione della FRA per i tutori ⁽³⁾ nonché con il programma di formazione dell’EUAA ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (GU L 180 del 29.6.2013).

⁽²⁾ FRA e Commissione europea, *Tutela dei minori privati delle cure genitoriali. Un manuale per rafforzare i sistemi di tutela destinati a provvedere ai bisogni specifici dei minori vittime della tratta di esseri umani*, 30 giugno 2014.

⁽³⁾ Il sito web di apprendimento online della FRA è disponibile all’indirizzo: <https://e-learning.fra.europa.eu/?lang=it>.

⁽⁴⁾ Il catalogo della formazione dell’EUAA è disponibile all’indirizzo: <https://euaa.europa.eu/publications/training-catalogue-20222023>.

Indice

Elenco delle abbreviazioni.....	5
Informazioni su questo strumento	6
1. Che cos'è la protezione internazionale?	7
1.1. Status di rifugiato	8
1.2. Protezione sussidiaria.....	9
2. Quali sono i principi fondamentali della protezione internazionale?	12
3. Qual è il quadro giuridico relativo ai diritti dei minori nella protezione internazionale?	16
3.1. Quadro giuridico internazionale e regionale.....	16
3.2. Quadro giuridico dell'UE.....	17
4. Cosa devo fare in qualità di tutore per sostenere il minore che presenta domanda di protezione internazionale?.....	20
4.1. Come posso sostenere il minore?	20
4.2. Come garantire l'interesse superiore del minore nella procedura di asilo.....	24
4.3. Come facilitare la partecipazione del minore	27
Allegato 1. Risorse supplementari	29
Elenco delle figure.....	33

Elenco delle abbreviazioni

Abbreviazione	Definizione
CEAS	sistema europeo comune di asilo
CEDU	Convenzione europea dei diritti dell'uomo – Consiglio d'Europa, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, così come modificata dai protocolli n. 11 e n. 14, 4 novembre 1950, STE n. 5
CGUE	Corte di giustizia dell'Unione europea
Convenzione sui rifugiati	Convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati e relativo protocollo del 1967 (denominata «convenzione di Ginevra» nella legislazione dell'UE in materia di asilo così come dalla Corte di giustizia dell'Unione europea)
CRC	Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza
DCA	direttiva sulle condizioni di accoglienza – direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione)
DPA	direttiva sulle procedure di asilo – direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione)
DQ	direttiva qualifiche – direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione)
EUAA	Agenzia dell'Unione europea per l'asilo
FRA	Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali
Paesi UE+	Stati membri dell'UE e paesi associati Schengen
Stati membri	Stati membri dell'UE

Informazioni su questo strumento

Questo strumento si concentra sull'introduzione alla protezione internazionale ⁽⁵⁾.

Mira a introdurre i tutori di nuova nomina al concetto di protezione internazionale, possibili forme di protezione riconosciute attraverso la procedura di asilo, il quadro giuridico pertinente e i relativi diritti del minore.

Lo strumento è composto da quattro parti:

1. Che cos'è la protezione internazionale?

Questo capitolo raccoglie le definizioni di base incluse nel diritto internazionale e dell'UE e fornisce una panoramica generale sullo status di rifugiato e sullo status di protezione sussidiaria.

2. Quali sono i principi fondamentali della protezione internazionale

Questo capitolo illustra i principi di non respingimento, il diritto di richiedere asilo, il diritto alla vita e il divieto di tortura.

3. Qual è il quadro giuridico relativo ai diritti dei minori nella protezione internazionale

Questo capitolo illustra i principi e i diritti chiave della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (CRC) ⁽⁶⁾ e il loro legame con la protezione internazionale.

4. Cosa devo fare in qualità di tutore per sostenere il minore che presenta domanda di protezione internazionale

Questo capitolo fornisce orientamenti al tutore sugli elementi chiave da prendere in considerazione per sostenere i minori nell'accesso alla protezione internazionale.

Lo strumento fornisce collegamenti ipertestuali a risorse e informazioni supplementari sulla protezione internazionale.

Clausola di esclusione della responsabilità

Questo strumento è stato sviluppato mentre il sistema europeo comune di asilo (CEAS) era in fase di riforma da parte delle istituzioni dell'UE. Diversi strumenti erano disponibili solo come proposte e non come documenti giuridici definitivi e adottati al momento della stesura. Pertanto, questo strumento è stato redatto sulla base degli strumenti del CEAS giuridicamente in vigore al momento del suo sviluppo.

Le informazioni contenute nel presente strumento sono state ricercate, valutate e analizzate con la massima cura; il documento non ha tuttavia la pretesa di essere esaustivo.

⁽⁵⁾ Per maggiori informazioni sulla protezione temporanea, cfr. EUAA-FRA, *Strumento pratico per i tutori. Protezione temporanea dei minori non accompagnati in fuga dall'Ucraina*, novembre 2022.

⁽⁶⁾ Assemblea generale dell'ONU, *Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza*, 20 novembre 1989, Nazioni Unite, Serie dei trattati, vol. 1577, pag. 3.



1. Che cos'è la protezione internazionale?

La protezione internazionale è il modo in cui gli Stati **proteggono** i cittadini di paesi terzi quando sono **a rischio di persecuzione o di danno grave nel loro paese di cittadinanza o di residenza abituale (se apolidi)**. Una persona può avere bisogno di protezione internazionale se teme di tornare nel suo paese d'origine o di residenza abituale perché ha un fondato timore di essere perseguitata a causa della sua razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un particolare gruppo sociale o rischia di subire un danno grave.

A livello internazionale, la Convenzione sui rifugiati del 1951 e il relativo protocollo del 1967⁽⁷⁾ rappresentano i principali strumenti giuridici internazionali nel campo della protezione internazionale, con particolare riguardo allo **status di rifugiato** e al **principio di non respingimento**. La convenzione definisce chi è un rifugiato, i suoi diritti e le norme internazionali per il relativo trattamento.

A livello europeo, al fine di rispondere alla necessità di protezione internazionale e di rispetto dei diritti fondamentali, è stato istituito il CEAS. In particolare, la direttiva 2011/95/UE (DQ)⁽⁸⁾ ha introdotto una **forma aggiuntiva di protezione internazionale denominata «protezione sussidiaria»**.

La protezione temporanea è anche una forma di protezione internazionale. La protezione temporanea è una misura eccezionale per fornire protezione immediata e temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati provenienti da paesi terzi che non sono in grado di ritornare nel loro paese d'origine. La base giuridica è reperibile nella direttiva 2001/55/CE⁽⁹⁾, adottata a seguito dei conflitti nell'ex Jugoslavia del 2001, ma attivata per la prima volta nel marzo 2022 dopo l'invasione militare dell'Ucraina da parte della Russia. La direttiva 2001/55/CE del Consiglio è stata attivata per consentire alle persone in fuga dall'Ucraina di chiedere la protezione temporanea e di avere accesso immediato alla protezione nell'UE.

Alcuni Stati membri potrebbero anche offrire altre forme di protezione nazionale ai minori, quali un permesso di soggiorno basato sulla minore età, un permesso di soggiorno nell'ambito della protezione nazionale, ad esempio per motivi umanitari, per motivi di studio o di salute o una protezione speciale per le vittime di violenza domestica.

⁽⁷⁾ Assemblea generale delle Nazioni Unite, Convenzione relativa allo status dei rifugiati, Ginevra, 28 luglio 1951, Nazioni Unite, Serie dei trattati, vol. 189, pag. 137 e Protocollo relativo allo status dei rifugiati, 31 gennaio 1967, Nazioni Unite, Serie dei trattati, vol. 606, pag. 267 (denominata «Convenzione di Ginevra» nella legislazione dell'UE in materia di asilo e dalla Corte di giustizia dell'Unione europea).

⁽⁸⁾ Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione) (GU L 337 del 20.12.2011).

⁽⁹⁾ Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001).



Pubblicazioni sul tema

Per saperne di più sull'applicazione della direttiva sulla protezione temporanea ai minori, cfr. EUAA-FRA, *Strumento pratico per i tutori. Protezione temporanea dei minori non accompagnati in fuga dall'Ucraina*, novembre 2022.

1.1. Status di rifugiato

La Convenzione sui rifugiati del 1951 (¹⁰) e la DQ (¹¹) definiscono chi è un rifugiato.



Articolo 2, lettera d), DQ (rifusione)

«rifugiato»: cittadino di un paese terzo il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto paese, oppure apolide che si trova fuori dal paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, e al quale non si applica l'articolo 12 (Esclusione).

Un richiedente può beneficiare dello status di rifugiato se soddisfa tutti i requisiti della definizione di rifugiato, elencati di seguito:

- si trova **fuori** dal paese di cui ha la cittadinanza o nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, per i richiedenti apolidi;
- il richiedente deve avere un **fondato timore di essere perseguitato**;
- la persecuzione è intesa per uno o più dei seguenti **cinque motivi**: razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale;
- a causa di tale timore, il richiedente **non può o non vuole avvalersi della protezione** del proprio paese.

Non si applica nessuna delle disposizioni di esclusione. L'esclusione è applicabile se vi sono seri motivi per ritenere che un minore – che ha raggiunto l'età minima per la responsabilità penale – abbia commesso, ad esempio, crimini di guerra o un grave crimine non politico al

(¹⁰) Articolo 1(A)(2) della Convenzione sui rifugiati.

(¹¹) Articolo 2, lettera d), DQ.



di fuori del paese in cui chiede asilo (o, in caso di protezione sussidiaria, che costituisca un pericolo per la comunità o la sicurezza dello Stato membro) (12).

La DQ stabilisce le definizioni dei concetti chiave della definizione di rifugiato, ovvero gli atti di persecuzione (13), gli attori della persecuzione (14), gli attori della protezione (15), le definizioni di ciascuno dei cinque motivi di persecuzione (16) e il motivo di esclusione (17).

1.2. Protezione sussidiaria

Lo status di rifugiato può essere concesso solo se il timore fondato di essere perseguitato è legato ad almeno uno dei cinque motivi di cui sopra. Vi sono altre situazioni in cui le persone correrebbero il rischio di subire un danno grave se ritornassero nel loro paese d'origine e avranno pertanto bisogno di protezione. L'acquis dell'UE in materia di asilo prevede un'ulteriore forma di protezione internazionale: la protezione sussidiaria.



Articolo 2, lettera f), DQ (rifusione)

cittadino di un paese terzo o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno [...] e al quale non si applica l'articolo 17, paragrafi 1 e 2.

Una persona ha i requisiti per beneficiare della protezione sussidiaria:

- se **non ha i requisiti** per ottenere lo status di rifugiato;
- e
- se, rimpatriata nel suo paese di origine, si troverebbe ad affrontare un **rischio reale** di subire un danno grave.

(12) I motivi di esclusione dallo status di rifugiato e dalla protezione sussidiaria di cui alla DQ sono simili e derivano dalle disposizioni di cui all'articolo 1F della Convenzione sui rifugiati del 1951. Occorre tuttavia osservare che i motivi di esclusione previsti dalla DQ per lo status di rifugiato (articolo 12) e la protezione sussidiaria (articolo 17) non sono esattamente gli stessi. L'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva qualifica elimina alcuni dei requisiti per i reati gravi [articolo 17, paragrafo 1, lettera b)] e introduce motivi di esclusione aggiuntivi [articolo 17, paragrafo 1, lettera d) e articolo 17, paragrafo 3] per la protezione sussidiaria. Per ulteriori orientamenti, cfr. [Guida pratica dell'EASO: esclusione](#), gennaio 2017.

(13) Articolo 9 DQ.

(14) Articolo 6 DQ.

(15) Articolo 7 DQ.

(16) Articolo 10 DQ.


(17) Articoli 12 e 17 DQ.

Sono considerati danni gravi:

- la **condanna** o l'esecuzione **della pena di morte**; o
- la tortura o altra forma di pena o **trattamento inumano** o degradante; oppure
- la **minaccia** grave e individuale **alla vita o alla persona di un civile** derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale (¹⁸).

L'autorità accertante esaminerà sempre in primo luogo se il richiedente può beneficiare dello status di rifugiato e, in caso contrario, se il richiedente è ammissibile per la protezione sussidiaria (¹⁹).

Figura 1. Tipi di protezione



Si noti che, sulla base della relativa legislazione nazionale, alcuni paesi dell'UE+ potrebbero anche concedere una forma di protezione nazionale attraverso la procedura di protezione internazionale o a seguito della presentazione di una richiesta specifica direttamente alle

(¹⁸) Articolo 15 DQ.

(¹⁹) Articolo 10, paragrafo 2, della [direttiva 2013/32/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione) (GU L 180/60 del 29.6.2013) (DPA).



autorità competenti. I permessi di protezione speciali basati su motivi umanitari non sono considerati una forma di protezione internazionale. Questi tipi di permessi sono solitamente limitati nel tempo e possono essere rinnovati. Per ulteriori informazioni, si rimanda alla legislazione nazionale.



Suggerimento pratico

È importante che, in quanto tutore, tu conosca gli elementi della definizione dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, al fine di contribuire a orientare il minore nel processo di asilo, contribuire a registrare la domanda e portare i documenti e le dichiarazioni pertinenti al colloquio personale.

Ad esempio, se un minore ti parla di una situazione di persecuzione o di rischio di danno grave in caso di rimpatrio, potresti sottolineare l'importanza di condividere queste informazioni con l'autorità competente.

2. Quali sono i principi fondamentali della protezione internazionale?

Il diritto internazionale in materia di diritti umani ⁽²⁰⁾ stabilisce l'obbligo dei governi di agire in determinati modi o di astenersi da determinati atti, al fine di promuovere e proteggere i diritti umani e le libertà fondamentali di individui o gruppi. I diritti umani sono comunemente intesi come diritti inalienabili a cui una persona ha diritto per il solo fatto di essere umana. Si basano sui principi di base dell'universalità, dell'uguaglianza e della non discriminazione e sono sanciti dai trattati, dalle norme del diritto internazionale consuetudinario, dal diritto dell'UE, dalle leggi nazionali e da altre norme che li definiscono e contribuiscono a garantirne il pieno godimento. I diritti umani si applicano a tutti gli individui, ivi comprese le persone che cercano protezione internazionale. Di seguito è possibile vedere come alcuni dei principali diritti fondamentali selezionati siano anche collegati al diritto di asilo.

Figura 2. I legami tra i diritti fondamentali e il diritto di asilo



Principio di non respingimento

Per non respingimento si intende il divieto per gli Stati di espellere o rimpatriare, in qualsiasi modo, una persona verso un paese in cui rischia di subire persecuzioni e/o torture, pene o trattamenti inumani o degradanti. Il principio di non respingimento rappresenta un principio fondamentale del diritto internazionale e del diritto dell'UE in materia di rifugiati. È sancito dalla Convenzione sui rifugiati del 1951 ⁽²¹⁾ e da una serie di strumenti in materia di diritti umani ⁽²²⁾.

⁽²⁰⁾ Ufficio del commissario per i diritti umani, «International Human Rights Law» (Diritto internazionale in materia di diritti umani), disponibile all'indirizzo <https://www.ohchr.org/en/instruments-and-mechanisms/international-human-rights-law>.

⁽²¹⁾ L'articolo 33 della Convenzione sui rifugiati stabilisce l'obbligo per lo Stato di non: *espellere o respingere («refouler»), in qualsiasi modo, un rifugiato verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche.*

⁽²²⁾ Assemblea generale delle Nazioni Unite, Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, 10 dicembre 1984, Nazioni Unite, Serie dei trattati, vol. 1465, pag. 85; Assemblea generale delle Nazioni Unite, Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, 16 dicembre 1966, Nazioni Unite, Serie dei trattati, vol. 999, pag. 171; Consiglio d'Europa, Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, come modificata dai protocolli nn. 11 e 14, 4 novembre 1950, STE 5 (CEDU); Unione europea, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 26 ottobre 2012, 2012/C 326/02.



Il divieto di respingimento si applica a tutte le persone all'interno della giurisdizione di uno Stato anche nel contesto della non ammissione e del respingimento alle frontiere. È applicabile a ogni forma di allontanamento coattivo, compresa la deportazione, l'espulsione, l'estradizione, il trasferimento informale o «consegna», nonché il respingimento alla frontiera in qualsiasi fase del processo di asilo.

Il principio di non respingimento si applica in tutte le circostanze, indipendentemente dallo status giuridico della persona (ad esempio, migranti privi di documenti) e in tutte le decisioni amministrative relative al soggiorno o all'allontanamento della persona nel territorio (ad esempio, l'espulsione).

Il principio di non respingimento vieta sia il respingimento diretto che quello indiretto.

- Per respingimento **diretto** si intende il rimpatrio di una persona in un paese in cui potrebbe subire persecuzioni e/o torture, pene o trattamenti inumani o degradanti.
- Per respingimento **indiretto** (noto anche come respingimento a catena, respingimento secondario o respingimento successivo) si intende il rimpatrio di una persona in un paese terzo senza sufficienti garanzie che sarà protetta dal respingimento nel paese in cui potrebbe subire persecuzioni e/o torture, pene o trattamenti inumani o degradanti.

Una **valutazione affidabile** del rischio di respingimento diretto o indiretto deve essere effettuata dalle autorità in ogni singolo caso, prima del rifiuto di ingresso o dell'allontanamento verso un paese terzo.

Espulsione collettiva

Anche l'espulsione collettiva è vietata.

Ciò significa che gli Stati non possono allontanare gli individui senza esaminare la loro situazione personale e, di conseguenza, senza consentire loro di presentare le proprie argomentazioni contro la misura adottata dall'autorità competente.

Il loro scopo è garantire che ogni decisione di espulsione sia basata su un esame individuale che tenga conto delle circostanze individuali e contestuali.

Un'espulsione è considerata «collettiva» quando non viene effettuato un esame ragionevole e obiettivo del caso particolare di ogni individuo all'interno del gruppo. La dimensione del gruppo espulso non è rilevante: anche due persone possono essere sufficienti a formare un gruppo ⁽²³⁾.

Il principio di non respingimento è direttamente collegato al diritto di asilo, che comporta l'obbligo di garantire alle persone in cerca di protezione internazionale l'accesso al territorio e a una procedura di asilo equa ed efficiente.

⁽²³⁾ Articolo 4 del protocollo 4 della CEDU.



Suggerimento pratico

È importante che come tutore tu comprenda bene il principio di non respingimento. Ciò al fine di garantire, durante l'intero processo di asilo, che i minori non si vedano rifiutare l'ingresso nel paese in cui potrebbero chiedere protezione, non vengano espulsi o rimpatriati in un paese in cui potrebbero subire persecuzioni e/o torture, pene o trattamenti inumani o degradanti.

Dovresti anche informare il minore su questo principio, in modo che possa segnalare qualsiasi rischio che potrebbe correre nel suo paese di cittadinanza o di precedente residenza abituale o in un paese terzo in cui potrebbe essere rimandato.

Diritto di asilo

Il diritto di asilo è un diritto fondamentale che garantisce che una persona che necessita protezione internazionale abbia l'effettiva possibilità di presentare domanda di protezione internazionale all'autorità competente.

Il diritto internazionale, e in particolare la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948⁽²⁴⁾, stabilisce che il diritto di asilo è un diritto inalienabile e indispensabile e, nello specifico, prevede che «ogni persona ha il diritto di cercare e di godere asilo dalle persecuzioni in altri paesi».

A livello di UE, il diritto di asilo è riconosciuto dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea⁽²⁵⁾.

È importante ricordare che concedere l'accesso alla procedura di asilo non significa necessariamente concedere protezione internazionale al richiedente. La domanda sarà debitamente esaminata dall'autorità competente che, successivamente, formulerà la decisione se concedere o meno la protezione alla persona.

Molti adulti e minori che potrebbero avere bisogno di protezione internazionale non sono a conoscenza dei diritti, degli obblighi e delle procedure per richiedere la protezione internazionale. Sono quindi coloro che operano in prima linea nel campo della migrazione a svolgere un ruolo cruciale nel garantire a tutti il diritto di asilo e nel garantire l'accesso alla protezione internazionale. Ciò avviene identificando proattivamente le persone che potrebbero voler richiedere protezione internazionale, fornendo loro informazioni pertinenti sulla possibilità di richiedere asilo e indirizzandoli alle autorità competenti.

La volontà di richiedere asilo può essere espressa in qualsiasi forma. Ciò significa che l'espressione potrebbe anche essere pronunciata verbalmente, ma si noti che parole come

⁽²⁴⁾ Articolo 14 della [Dichiarazione universale dei diritti umani](#), Assemblea generale delle Nazioni Unite, 10 dicembre 1948, 217 A (III).

⁽²⁵⁾ Articolo 18 della [Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea](#), 26 ottobre 2012, 2012/C 326/02.



«asilo» o «rifugiato» non devono necessariamente essere pronunciate. È sufficiente che la volontà di chiedere protezione internazionale si manifesti in qualsiasi forma. Ad esempio, è sufficiente esprimere la «paura di rimpatriare».



Suggerimento pratico

In qualità di tutore svolgi un ruolo essenziale per garantire il pieno rispetto del diritto di asilo. Ad esempio, potresti inserire un minore nella procedura di asilo se ha espresso la necessità di asilo senza fare esplicito riferimento all'«asilo» o alla «protezione internazionale».

Proibizione della tortura

La proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti è strettamente connessa al principio di **non respingimento** descritto nel capitolo precedente. Gli Stati sono tenuti a **proteggere le persone all'interno del loro territorio dall'esposizione al rischio di subire tali pene o trattamenti**, indipendentemente dal fatto che il rischio sussista all'interno o all'esterno del territorio ⁽²⁶⁾. Si tratta di un diritto non derogabile.

Diritto alla vita

A livello internazionale, il diritto alla vita è sancito dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, che afferma che «ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della persona» ⁽²⁷⁾.

Il diritto alla vita è altresì riconosciuto dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ⁽²⁸⁾. Gli Stati membri e i loro funzionari hanno un obbligo positivo di salvaguardare la vita, anche adottando misure preventive ⁽²⁹⁾. Ciò deriva dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la cui casistica deve anche guidare l'interpretazione dei diritti sanciti dalla Carta, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 3.

⁽²⁶⁾ La proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti è sancita dall'articolo 4 della Carta dell'UE: «nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti». La proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti è un diritto assoluto, ossia tale da non prevedere qualifiche o eccezioni consentite. Ciò significa che né l'interesse pubblico né i diritti di altri o gli atti commessi dalla vittima, anche se pericolosi o criminosi, possono giustificare i trattamenti vietati dall'articolo.

⁽²⁷⁾ Articolo 3 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

⁽²⁸⁾ Articolo 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE «1. Ogni persona ha diritto alla vita. 2. Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato».

⁽²⁹⁾ Le misure preventive potrebbero essere, per esempio, quella di proteggere qualcuno dall'annegamento nelle acque territoriali dello Stato, dalla violenza perpetrata da altri o da lesioni autoinflitte e tutelare le persone che vivono nei pressi di siti industriali pericolosi in caso di catastrofe. Considera ciò se un richiedente protezione internazionale parla di suicidio o se un richiedente in custodia dichiara di essere affetto da tubercolosi o HIV e di aver bisogno di medicinali. In queste circostanze, gli agenti statali hanno l'obbligo di adottare misure preventive per salvaguardare la vita dei richiedenti.

3. Qual è il quadro giuridico relativo ai diritti dei minori nella protezione internazionale?

3.1. Quadro giuridico internazionale e regionale

Il principale strumento giuridico internazionale relativo ai diritti dei minori è la CRC. Tutti gli Stati membri hanno ratificato questa convenzione e sono obbligati ad applicarla a tutti i minori presenti sul loro territorio, indipendentemente dalla loro nazionalità o dal loro status giuridico. La CRC riconosce i diritti sociali, economici, politici, civili e culturali dei minori.

Il Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia monitora il rispetto della CRC da parte degli Stati parti e formula orientamenti e raccomandazioni sull'attuazione e sull'interpretazione della convenzione.



Articolo 22 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

*Gli Stati parti **adottano misure adeguate affinché il fanciullo il quale cerca di ottenere lo statuto di rifugiato, oppure è considerato come rifugiato** ai sensi delle regole e delle procedure del diritto internazionale o nazionale applicabile, solo o accompagnato dal padre o dalla madre o da ogni altra persona, **possa beneficiare della protezione e della assistenza umanitaria necessarie** per consentirgli di usufruire dei diritti che gli sono riconosciuti della presente Convenzione e dagli altri strumenti internazionali relativi ai diritti dell'uomo o di natura umanitaria di cui detti Stati sono parti. (grassetto aggiunto)*


È importante osservare che tutti i diritti sanciti nella CRC sono applicabili ai minori che presentano domanda di protezione internazionale. Tuttavia, per garantire nel processo di asilo i diritti e la protezione dei minori che sono considerati in una situazione particolarmente vulnerabile, è particolarmente importante essere consapevoli dei seguenti diritti:

- asilo,
- protezione da violenza, abuso e negligenza,
- libertà,
- vita familiare,
- libertà di espressione e di essere informati,
- istruzione,
- assistenza sanitaria,
- alloggio,
- prestazioni sociali e sicurezza sociale,
- nome, nazionalità e identità.



La CRC contiene quattro principi fondamentali vincolanti che guidano l'applicazione dei diritti sanciti nella convenzione.

Figura 3. I quattro principi chiave vincolanti della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza



A livello regionale, un gran numero di convenzioni e i rispettivi organi previsti dai trattati tutelano anche i diritti dei minori richiedenti asilo (³⁰).

3.2. Quadro giuridico dell'UE

Le attuali politiche e normative dell'UE forniscono un quadro per la protezione dei diritti dei minori nel processo di asilo, coprendo tutti gli aspetti, tra cui le condizioni di accoglienza, l'esame delle loro domande e l'integrazione.

Il trattato sull'Unione europea (³¹) stabilisce l'obbligo dell'UE di promuovere la protezione dei diritti del minore. La Carta dei diritti fondamentali dell'UE, i regolamenti e le direttive, nonché la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea hanno contribuito a determinare ulteriormente la protezione di tali diritti (³²).

La Carta dei diritti fondamentali dell'UE (³³) comprende tre principi generali ispirati alla CRC, che sono:

- i minori devono poter esprimere liberamente le loro opinioni e queste devono essere prese in considerazione su questioni che li riguardano, in base alla loro età e maturità;
- in tutte le azioni riguardanti minori, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente;

(³⁰) CEDU; giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo; Consiglio d'Europa, [Carta sociale europea. Testi raccolti \(7a edizione\)](#), aggiornata al 1° gennaio 2015; Consiglio d'Europa, [Convenzione sulla protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali](#), STCE n. 201, entrata in vigore l'1.7.2010; Consiglio d'Europa, [Convenzione sulla lotta contro la tratta di esseri umani](#), STCE n. 197, entrata in vigore l'1.2.2008.

(³¹) UE, [Versione consolidata del trattato sull'Unione europea](#), (GU C 326 del 26.10.2012).

(³²) FRA, [Manuale di diritto europeo in materia di diritti dell'infanzia e dell'adolescenza](#), edizione 2022, febbraio 2022.

(³³) Articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE.

- ogni minore deve avere il diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e avere contatti diretti con entrambi i genitori, a meno che ciò non sia contrario ai loro interessi superiori.

Sei strumenti legislativi, considerati gli «elementi costitutivi» del CEAS, stabiliscono una serie di disposizioni dedicate ai minori.

- La **direttiva sulle condizioni di accoglienza (DCA)** ⁽³⁴⁾, che mira a garantire ai richiedenti un tenore di vita dignitoso, con condizioni di vita comparabili in tutti gli Stati membri, fa riferimento **direttamente** ai minori e ai minori non accompagnati stabilendo norme minime per le condizioni di accoglienza specifiche ⁽³⁵⁾.
- La **DPA**, che introduce un quadro giuridico comune per ridurre le disparità tra le procedure nazionali di asilo negli Stati membri e per salvaguardare la qualità e l'efficienza del processo decisionale, stabilisce garanzie specifiche per i minori durante il processo di asilo ⁽³⁶⁾.
- La **DQ**, che stabilisce le condizioni per la qualifica e lo status di cittadini di paesi terzi o degli apolidi quali rifugiati o beneficiari di protezione sussidiaria, prevede garanzie specifiche per i minori ⁽³⁷⁾. Riconosce inoltre esplicitamente che alcune misure sono persecutorie proprio perché si rivolgono specificamente ai minori. Conformemente alla DQ, gli atti di persecuzione possono assumere la forma di atti di natura specifica per genere o specifica per i minori ⁽³⁸⁾. Ad esempio, il reclutamento di minorenni, la mutilazione/il taglio dei genitali femminili, la violenza familiare e domestica, il matrimonio forzato o con minorenni ⁽³⁹⁾.

⁽³⁴⁾ Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione), (GU L 180 del 29.6.2013).

⁽³⁵⁾ La DCA fa riferimento ai seguenti concetti e categorie in questi considerando e articoli: «minore», articolo 2, lettera d), DCA; «minore non accompagnato», articolo 2, lettera e); «familiari», articolo 2, lettera c); «rappresentante», articolo 2, lettera j); «unità familiare», considerando 9; «interesse superiore del minore», considerando 22 e articolo 2, lettera j), articoli 23 e 24; «interesse superiore del minore», articolo 11, paragrafo 2; «persone vulnerabili», articoli 21 e 22; «documentazione», articolo 6; «rintracciare i familiari del minore non accompagnato», articolo 24, paragrafo 3.

⁽³⁶⁾ La DPA fa riferimento ai seguenti concetti e categorie nei considerando e negli articoli: «minore», articolo 2, lettera l); «minore non accompagnato», articolo 2, lettera m); «rappresentante», articolo 2, lettera n) e articolo 25; «interesse superiore del minore», considerando 33, articolo 2, lettera n), articolo 25, paragrafo 1, lettera a), articolo 25, paragrafo 6; il diritto dei minori non accompagnati di accedere a informazioni giuridiche gratuite, articolo 25, paragrafo 4; «valutazione dell'età», articolo 25, paragrafo 5; il diritto del minore di presentare una domanda di protezione internazionale e, nel caso dei minori non accompagnati, la domanda di protezione internazionale può essere presentata per loro conto dalle autorità competenti come previsto all'articolo 7, paragrafo 3.

⁽³⁷⁾ La DQ fa riferimento ai seguenti concetti e categorie nei considerando e negli articoli: «minore», articolo 2, lettera k); «familiari», articolo 2, lettera j); «minore non accompagnato», articolo 2, lettera l); «unità familiare», considerando 18; «interesse superiore del minore», considerando 18, 19, 27, 38 e articolo 20, paragrafo 5; «diritto all'informazione», articoli 22 e 31; «mantenimento dell'unità familiare», articolo 23; «ricerca della famiglia», articolo 31, paragrafo 5; «forme di persecuzione riguardanti specificamente i minori», considerando 28.

⁽³⁸⁾ Articolo 9, paragrafo 2, lettera f) e articolo 10 della DQ.

⁽³⁹⁾ UNHCR, *Linee guida sulla protezione internazionale n. 8: richieste di asilo di minori a norma degli articoli 1(A) 2 e 1(F) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativo allo status dei rifugiati*, 22 dicembre 2009, HCR/GIP/09/08.





- **Il regolamento Dublino III**, che stabilisce i criteri di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale, contiene disposizioni specifiche relative ai minori che stabiliscono garanzie specifiche per loro e criteri specifici per determinare lo Stato membro competente (⁴⁰).
- **Il regolamento Eurodac**, che costituisce la base giuridica di una banca dati dell'UE per il confronto delle impronte digitali al fine di garantire l'efficace attuazione del regolamento Dublino III, fa riferimento all'interesse superiore del minore (⁴¹).
- **La direttiva sulla protezione temporanea** (⁴²), che stabilisce le norme minime per fornire protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati. È stata attuata per la prima volta nel marzo 2022, dopo l'invasione militare dell'Ucraina da parte della Russia. Stabilisce obblighi particolari per gli Stati membri in materia di protezione dei minori e la Commissione europea ha formulato raccomandazioni su come soddisfarli (⁴³).



Pubblicazioni sul tema

Per saperne di più sull'applicazione della direttiva sulla protezione temporanea ai minori, cfr. EUAA-FRA, *Strumento pratico per i tutori. Protezione temporanea dei minori non accompagnati in fuga dall'Ucraina*, novembre 2022.

(⁴⁰) Articoli 6 e 8 del [regolamento \(UE\) n. 604/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (GU L 180 del 29.6.2013).

(⁴¹) L'interesse superiore del minore come definito nel considerando 35 del [regolamento \(UE\) n. 603/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (rifusione) (GU L 180 del 29.06.2013).

(⁴²) [Direttiva 2001/55/CE](#) del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001).

(⁴³) Commissione europea, pagina web «Protezione temporanea» disponibile all'indirizzo https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/migration-and-asylum/common-european-asylum-system/temporary-protection_en.

4. Cosa devo fare in qualità di tutore per sostenere il minore che presenta domanda di protezione internazionale?

4.1. Come posso sostenere il minore?

In generale, le norme internazionali ed europee assegnano i seguenti compiti e responsabilità ai tutori di minori non accompagnati al fine di garantire il rispetto del loro interesse superiore.



Pubblicazioni sul tema

Una panoramica dettagliata del ruolo del tutore nella procedura è inclusa in *Practical Tool for Guardians - The asylum procedure* [Strumento pratico per i tutori. La procedura di asilo] dell'EUAA-FRA, ottobre 2023.

Tutelare la sicurezza e il benessere del minore

- Essere disponibile e accessibile e dedicare tempo sufficiente a ciascun minore.
- Sviluppare un rapporto di fiducia con il minore, trattarlo con rispetto e dignità.
- Salvaguardare il minore, anche assicurandogli cure e servizi adeguati e proteggendolo da ogni forma e rischio di violenza e sfruttamento.
- Sostenere e facilitare l'identificazione e/o la valutazione delle esigenze particolari del minore o di eventuali vulnerabilità aggiuntive e indirizzare il minore ai servizi di cui ha bisogno.
- Aiutare il minore a iscriversi a programmi scolastici o educativi e a richiedere i servizi di cui ha bisogno.
- Sostenere il minore nella transizione verso l'età adulta e la vita indipendente.
- Verificare i legami familiari e sostenere la ricerca della famiglia e/o il ricongiungimento familiare laddove ciò sia nell'interesse superiore del minore.
- Sostenere il minore in tutte le questioni amministrative.

Facilitare la partecipazione del minore ascoltandone le opinioni e creare uno spazio che consenta agli altri di prendere in considerazione le opinioni del minore informandolo al contempo

In qualità di tutore, occorre informare il minore dei suoi diritti e titoli, dei servizi disponibili e delle diverse procedure che interessano il minore, comprese le fasi specifiche e i possibili risultati delle procedure. Occorre coinvolgere proattivamente il minore in tutte le decisioni



nonché garantire il rispetto del principio di riservatezza, in modo che il minore si senta sicuro di condividere le proprie opinioni.

Fungere da collegamento tra il minore e gli altri

- Agire in qualità di difensore del minore e promuovere i suoi diritti e il suo interesse superiore nei confronti delle diverse autorità statali e dei diversi prestatori di servizi nonché in procedure specifiche. Garantire che il minore abbia accesso alle informazioni provenienti da altri attori, quali avvocati o assistenti sociali.
- Sostenere il minore nei diversi procedimenti e aiutarlo a comprendere il contenuto delle comunicazioni ufficiali, delle decisioni e dei procedimenti e il loro significato per il minore; garantire la comprensione e l'interpretazione adeguata o l'accesso a mediatori culturali, se necessario.

Contribuire all'individuazione di soluzioni durature nell'interesse superiore del minore

- Aiutare a identificare e attuare una soluzione duratura per il minore nel paese di arrivo, nel paese di origine o in un paese terzo, in base all'interesse superiore del minore.

Esercitare la rappresentanza legale, ove necessario, sostenere il minore nelle procedure legali e garantire l'accesso all'assistenza e alla consulenza legale

- Integrare la limitata capacità giuridica del minore, ad esempio firmando documenti ufficiali per suo conto.
- Presentare domanda di protezione internazionale per il minore qualora ciò sia nel suo interesse superiore.
- Accompagnare il minore alle audizioni e ai colloqui.
- Garantire che il diritto del minore all'assistenza legale sia soddisfatto; ciò potrebbe includere, in alcuni casi, fornire informazioni, consulenza e rappresentanza legale.
- Gestire la proprietà del minore.
- Fornire il consenso informato per le visite e i trattamenti medici del minore, compresa una visita medica ai fini della valutazione dell'età, se del caso, sulla base di una consultazione con il minore e in base a ciò che è nel suo interesse superiore (44).

(44) Per maggiori informazioni cfr. la *Guida pratica dell'EASO sulla valutazione dell'età, seconda edizione*, 2018.



Materiali di formazione sul tema

Per maggiori informazioni sul tuo ruolo di tutore e per migliorare le tue competenze, consulta i materiali di formazione sviluppati dalla FRA in stretto coordinamento con la Rete europea per la tutela, disponibili all'indirizzo <https://e-learning.fra.europa.eu/?lang=it>. La formazione si basa su norme internazionali e dell'UE, in particolare la CRC, le norme del Consiglio d'Europa e il diritto dell'UE.

I materiali di formazione coprono la diversità dei servizi di tutela e dei contesti di formazione per i minori non accompagnati presenti nell'UE per offrire un'esperienza di apprendimento standardizzata. Può anche essere adattata a diversi contesti, quali la formazione professionale, accademica e di volontariato, e alle esigenze nazionali o locali. Si basa sui precedenti lavori della FRA in materia di tutela.



Corrispondente raccomandazione del Consiglio d'Europa

Per maggiori informazioni sulla tutela effettiva dei minori non accompagnati e separati dalla famiglia nel contesto della migrazione, cfr. la raccomandazione CM/Rec(2019)11 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri (45).

Cosa considerare in relazione alla protezione internazionale in breve

In particolare, per i minori non accompagnati nel contesto della protezione internazionale, occorre considerare quanto segue.

- **Una valutazione della situazione particolare del minore, in base a ciò che è nel suo interesse superiore.** Ciò significa che sono presi in considerazione e valutati con il minore tutti i possibili percorsi giuridici, quali la protezione internazionale, la protezione temporanea o qualsiasi altro possibile percorso giuridico. A seconda del paese, la valutazione potrebbe essere effettuata dalle autorità di protezione dei minori e/o dalle autorità competenti in materia di asilo, coinvolgendo te in qualità di tutore designato.
- **Registrazione.** In qualità di tutore, dovresti sostenere il minore nella fase di registrazione e presentazione della domanda di protezione internazionale seguendo la procedura nazionale. Sii consapevole che ci possono essere casi in cui la protezione nazionale potrebbe essere un'opzione migliore per il minore e lo sosterrai anche in questa procedura (ad esempio, permesso di soggiorno sulla base della sua minore età, permesso di soggiorno nell'ambito della protezione nazionale, ad esempio per motivi umanitari, per motivi di studio o di salute, protezione speciale per le vittime di violenza domestica).

(45) Raccomandazione CM/Rec(2019)11 del Comitato dei ministri agli Stati membri sulla tutela effettiva dei minori non accompagnati e separati nel contesto della migrazione, adottata l'11 dicembre 2019.





Pubblicazioni sul tema

Per maggiori informazioni su questa fase specifica, cfr. la pubblicazione dell'EASO *Guida pratica sulla registrazione. Presentazione di domande di protezione internazionale*, dicembre 2021.

- **Colloquio personale.** Se il minore è stato orientato verso la procedura di asilo, dovresti accertarti che comprenda il significato del colloquio personale e il possibile esito.



Pubblicazioni sul tema

Per saperne di più su questa fase specifica, cfr. le guide EUAA disponibili su vari argomenti relative all'esame della domanda di protezione internazionale. Tutte le guide sono disponibili al seguente indirizzo <https://euaa.europa.eu/practical-tools-and-guides>.

- **Alloggio.** La DCA garantisce che a tutti i minori sia garantito un livello standard di condizioni di accoglienza. Inoltre definisce speciali categorie vulnerabili di richiedenti protezione internazionale (compresi i minori non accompagnati) e obbliga gli Stati a tenere conto della specifica situazione di tali soggetti vulnerabili ⁽⁴⁶⁾. Prevede altresì la valutazione delle particolari esigenze di accoglienza delle persone vulnerabili ⁽⁴⁷⁾. L'articolo 23 della DCA mira a garantire che l'interesse superiore del minore costituisca un criterio fondamentale. L'articolo 24 della DCA stabilisce norme per l'accoglienza e il trattamento dei minori non accompagnati.



Pubblicazioni sul tema

Per maggiori informazioni, cfr. la *Guida dell'EASO alle condizioni di accoglienza per minori non accompagnati: norme operative e indicatori*, dicembre 2018.

- **Accesso all'istruzione.** La DCA dispone che gli Stati membri debbano concedere ai richiedenti minori accesso al sistema educativo a condizioni simili a quelle previste per i propri cittadini, nella misura in cui non sia stata data esecuzione ad alcun provvedimento di espulsione nei confronti di tali minori ⁽⁴⁸⁾. Una volta iscritti a scuola, i minori non accompagnati dovrebbero beneficiare degli stessi servizi dei minori dello Stato di accoglienza, tenendo conto delle loro esigenze particolari. In qualità di tutore, dovresti assicurarti che sia stato effettivamente concesso l'accesso a un'istruzione di qualità. Potrebbe essere necessario assistere il minore per eventuali adempimenti amministrativi, ad esempio per convalidare titoli o diplomi precedenti, o facilitare l'accesso alle lezioni di lingua.

⁽⁴⁶⁾ Articolo 21 DCA.

⁽⁴⁷⁾ Articolo 22 DCA.

⁽⁴⁸⁾ Articolo 14 DCA.

- **Accesso all’assistenza medica o di altro tipo.** La DCA si riferisce all’assistenza sanitaria in molteplici articoli (49). I minori non accompagnati sono persone che potrebbero avere esigenze particolari e hanno quindi diritto all’assistenza medica o di altro tipo. Ciò potrebbe includere, ad esempio, il sostegno psicologico ai minori vittime di crimini di guerra o i servizi per i minori vittime di stupro. In qualità di tutore, occorre garantire che il minore sia indirizzato ai servizi pertinenti e vi abbia accesso effettivo.
- **Ricongiungimento familiare.** Il tutore dovrebbe promuovere un contatto stretto con i genitori del minore purché ciò sia nell’interesse superiore del minore. Quando il minore non ha contatti con i genitori o i familiari o non sa dove si trovino, il tutore deve incoraggiare le autorità ad avviare la ricerca della famiglia ed eventualmente il ricongiungimento familiare, se opportuno.



Pubblicazioni sul tema

Per maggiori informazioni sulle garanzie nel processo di asilo, cfr. EUAA-FRA, *Practical Tool for Guardians - The asylum procedure* [Strumento pratico per i tutori. La procedura di asilo], ottobre 2023.

Percorsi legali alternativi disponibili nel proprio paese

Da compilare a cura del paese dell’UE+.

Le informazioni specifiche per paese sui percorsi alternativi sono disponibili nella piattaforma «Who is Who» dell’EUAA, disponibile al seguente indirizzo <https://whoiswho.euaa.europa.eu/>.

Si tenga presente che gli «altri percorsi legali» non devono ostacolare la possibilità per i minori di richiedere la protezione internazionale in caso di necessità.

4.2. Come garantire l’interesse superiore del minore nella procedura di asilo

Qualsiasi processo per l’interesse superiore del minore deve tenere in debita considerazione il punto di vista del minore; il punto di vista dei genitori o del tutore/fornitore di assistenza; l’identità del minore; l’ambiente familiare del minore, le relazioni e i contatti con la famiglia; la situazione nel suo paese d’origine; i suoi bisogni di protezione; l’assistenza, la protezione

(49) Articoli 13, 17 e 19 DCA.



e la sicurezza del minore, compresi il benessere e lo sviluppo del minore; le situazioni di vulnerabilità, compresi i rischi che il minore sta affrontando e le fonti di protezione, il livello di integrazione nel paese ospitante; la salute mentale e fisica, l'istruzione e le condizioni socioeconomiche ⁽⁵⁰⁾.

Questa analisi può essere eseguita dagli operatori sociali alle dipendenze dell'autorità competente per l'asilo o da altri soggetti e messa a disposizione dell'autorità competente per l'asilo. L'analisi va collocata all'interno di un contesto che tenga conto dei seguenti fattori: il genere, l'orientamento sessuale o l'identità di genere, l'origine nazionale, etnica o sociale, la religione, la disabilità, la condizione di migrante o residente, la cittadinanza, l'età, la situazione economica, le opinioni politiche o d'altro tipo ⁽⁵¹⁾, il contesto culturale e linguistico o altre circostanze del minore.

⁽⁵⁰⁾ UNHCR, *2021 UNHCR Best Interests Procedure Guidelines: Assessing and Determining the Best Interests of the Child* [Linee guida 2021 dell'UNHCR sulla procedura relativa agli interessi superiori: valutare e determinare l'interesse superiore del minore], maggio 2021.

⁽⁵¹⁾ Nazioni Unite, *Joint general comment No. 3* [Commento generale congiunto n. 3] (2017) del Comitato per la protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie e n. 22 (2017) del Comitato sui diritti dell'infanzia sui principi generali relativi ai diritti umani dei minori nel contesto della migrazione internazionale, 16 novembre 2017, sezione I, paragrafo 3.



Suggerimento pratico

In qualità di tutore, devi assicurarti che l'interesse superiore del minore sia valutato dalle autorità ognualvolta vengono prese decisioni che lo riguardano ⁽⁵²⁾. Tra queste potrebbero rientrare, ad esempio, le decisioni riguardanti la sicurezza, l'alloggio, l'istruzione, l'assistenza sanitaria, le attività ricreative, la rappresentanza legale, le potenziali ricollocazioni e/o trasferimenti in un altro Stato membro o un'altra soluzione duratura, nonché la ricerca della famiglia e la riunificazione familiare. Durante la valutazione, deve essere rispettato il diritto del minore di essere ascoltato (si veda la sezione successiva).

Dovresti dare seguito alle decisioni che hanno un impatto negativo sul minore con qualsiasi meccanismo appropriato, intervenire quando il benessere del minore è in pericolo e contestare, entro i limiti della tua autorità, qualsiasi decisione ritenuta contraria e/o che non promuove gli interessi superiori del minore.

La comprensione dell'interesse superiore del minore richiede che i responsabili decisionali valutino in modo globale le esigenze del minore nella procedura di asilo e tengano conto di tali esigenze. Ciò significa sostenere il minore durante l'intera procedura amministrativa, ma anche essere in grado di intervenire presso le autorità se il minore ha esigenze particolari, ad esempio in termini di alloggio, istruzione e assistenza sanitaria. Il tuo ruolo è di promuovere il benessere del minore e di reagire se il minore manifesta difficoltà nell'interazione con le autorità e il sistema amministrativo.



Pubblicazioni sul tema

Per informazioni più dettagliate sull'azione specifica da intraprendere durante la procedura di asilo, consultare un altro strumento di questa serie, EUAA-FRA, *Practical Tool for Guardians - The asylum procedure* [Strumento pratico per i tutori. La procedura di asilo], ottobre 2023.

Per un quadro più generale, cfr. EASO, *Guida pratica sull'interesse superiore del minore nelle procedure di asilo*, 2019.

⁽⁵²⁾ Comitato delle Nazioni Unite per la protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, *Joint general comment No. 3 (2017) of the Committee on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families and No. 22 (2017) of the Committee on the rights of the Child on the general principles regarding the human rights of children in the context of international migration* [Commento generale congiunto n. 3 (2017) del Comitato per la protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie e n. 22 (2017) del Comitato sui diritti dell'infanzia sui principi generali relativi ai diritti umani dei minori nel contesto della migrazione internazionale], 16 novembre 2017, CMW/C/GC/3-CRC/C/GC/22; Comitato delle Nazioni Unite per la protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, *Joint general comment No. 4 (2017) of the Committee on the protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families and No. 23 (2017) of the Committee on the Rights of the Child on State obligations regarding the human rights of children in the context of international migration in countries of origin, transit, destination and return* [Commento generale congiunto n. 4 (2017) del Comitato per la protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie e n. 23 (2017) del Comitato sui diritti dell'infanzia sugli obblighi degli Stati in materia di diritti umani dei minori nel contesto della migrazione internazionale nei paesi di origine, transito, destinazione e rimpatrio], 16 novembre 2017, CMW/C/GC/4-CRC/C/GC/23.





Suggerimento pratico

In qualità di tutore, dovresti partecipare alle valutazioni pertinenti sul minore per garantire che i diritti e l'interesse superiore del minore siano una considerazione primaria in tutti i processi decisionali e che venga rispettato il diritto del minore di essere ascoltato. Ciò è richiesto dall'articolo 12 della CRC e dall'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

4.3. Come facilitare la partecipazione del minore

Il diritto di essere ascoltato (articolo 12 della CRC) delinea il diritto dei minori a vedere ascoltate e prese in considerazione le loro opinioni conformemente alla loro età e maturità. Tale diritto si applica a tutte le decisioni che riguardano il minore, anche in relazione alla prestazione di servizi e nel contesto di procedimenti amministrativi e giudiziari. I minori hanno esigenze diverse rispetto al fatto di far sentire i loro pareri e di essere ascoltati; alcuni minori possono essere timidi, avere disturbi dell'udito o della parola, altri possono necessitare di un interprete. Alcuni minori possono essere abituati a formarsi e a esprimere il loro parere, mentre per altri ciò potrebbe essere più difficile. Il tutore dovrebbe inoltre gestire le aspettative del minore, in quanto le decisioni delle autorità potrebbero non sempre corrispondere ai desideri di quest'ultimo.

Nel caso di minori non accompagnati che richiedono protezione internazionale, i funzionari statali e i fornitori di servizi dovranno garantire che la maggior parte dei minori abbia accesso all'assistenza di un interprete e che i servizi di interpretazione rispettino gli standard di qualità, non interferiscano con il contenuto e la sostanza della comunicazione, siano neutrali e non intimidiscano in alcun modo il minore. Il sesso di un interprete e del funzionario responsabile del caso può avere rilevanza per un minore, pertanto dovrebbero essergli chieste le sue preferenze, in particolare quando il minore è vittima di violenza o sfruttamento o quando la comunicazione riguarda altre questioni sensibili.

Questo diritto è strettamente correlato al diritto di essere informati. In ogni momento, il minore ha il diritto di cercare, ricevere e condividere informazioni⁽⁵³⁾. Le informazioni devono essere fornite in una lingua comprensibile al minore. Fornire informazioni al minore è responsabilità

⁽⁵³⁾ CRC delle Nazioni Unite, op. cit., nota 6; Assemblea generale delle Nazioni Unite, [Patto internazionale sui diritti civili e politici](#), 16 dicembre 1966, Nazioni Unite, Serie dei trattati, vol. 999, pag. 171; [Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, General comment No. 6 \(2005\): Treatment of Unaccompanied and Separated Children Outside their Country of Origin](#) [Commento generale n. 6 (2005): Trattamento dei minori non accompagnati e separati al di fuori del loro paese di origine], 1 settembre 2005, CRC/GC/2005/6; Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, [General comment No. 12 \(2009\): The right of the child to be heard](#) [Commento generale n. 12 (2009): Il diritto del minore di essere ascoltato], 20 luglio 2009, CRC/C/GC/12; Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, [General comment No. 14 \(2013\) in the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration \(art. 3, para. 1\)](#) [Commento generale n. 14 (2013) sul diritto del minore di tenere in primaria considerazione il suo interesse superiore (articolo 3, paragrafo 1)], 29 maggio 2013, CRC /C/GC/14; Consiglio d'Europa, [Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori](#), STE n. 160, entrata in vigore l'1.7.2000.

di tutti gli attori che sono in contatto con il minore stesso, ma è anche un aspetto molto importante del tuo ruolo di tutore. Il minore potrebbe non ricevere informazioni adeguate, aver frainteso o aver dimenticato. Questo diritto è strettamente legato all'importanza di ricevere assistenza legale.

Il diritto alla riservatezza nel quadro dell'asilo dovrebbe essere garantito in ogni momento. Il minore dovrebbe essere informato del fatto che tutte le informazioni condivise sono riservate e non saranno in nessun caso condivise con le autorità del paese di origine. Le informazioni dovrebbero essere fornite in modo amichevole, tenendo conto dell'età e della maturità del minore.



Suggerimento pratico

In qualità di tutore, hai la responsabilità di garantire che al minore arrivino le informazioni adeguate.

Altri passi pratici possono essere quelli di permettere e incoraggiare i minori a parlare senza interruzioni, di non giudicare, contraddirli o mettere in discussione le informazioni fornite dai minori. Dare ai minori e alle famiglie il diritto di fare domande e cercare attivamente il consenso prima di condividere le informazioni. Dedicare un tempo sufficiente alle pause e agli intervalli in cui il minore può muoversi, giocare e interagire con gli amici. Contribuire a identificare e utilizzare il modo più adeguato per comunicare con i minori con disabilità. Fornire materiale di scrittura e disegno per aiutare i minori a descrivere le loro storie (⁵⁴).

^(⁵⁴) UNHCR, *Technical Guidance: Child Friendly Procedures* [Orientamenti tecnici: procedure a misura di minore], 2021.



Allegato 1. Risorse supplementari

EUAA

Accesso alla procedura e alla registrazione

- EUAA, *Practical Guide on Information Provision in the Asylum procedure* [Guida pratica sulla comunicazione di informazioni. Accesso alla procedura di asilo], febbraio 2023.
- EASO, *Guida pratica sulla registrazione – Presentazione di domande di protezione internazionale*, dicembre 2021.

Esame della domanda

- EUAA, *Guida pratica sull'opinione politica*, dicembre 2022.
- EUAA, *Guida pratica dell'EUAA – Intervistare richiedenti che presentino domande di asilo basate su motivazioni religiose*, novembre 2022.
- EASO, *Guida sull'appartenenza a un determinato gruppo sociale*, marzo 2020.
- EASO, *Guida pratica dell'EASO: requisiti per poter beneficiare della protezione internazionale*, aprile 2018.
- EASO, *Guida pratica dell'EASO: valutazione delle prove*, marzo 2015.
- EASO, *Guida pratica dell'EASO: il colloquio personale*, dicembre 2014.

Risorse relative ai minori

- EUAA-FRA, serie di strumenti pratici per i tutori sui seguenti argomenti:
 - *protezione temporanea dei minori non accompagnati in fuga dall'Ucraina*, novembre 2022;
 - *la procedura di asilo*, ottobre 2023;
 - *transnational procedures* [procedure transnazionali], 2023.
- Animazioni dell'EASO su:
 - *Age assessment for children* [Valutazione dell'età per i minori], 2021.
 - *Age assessment for practitioners* [Valutazione dell'età per gli operatori], 2020.
- EASO, *Guida pratica sull'interesse superiore del minore nelle procedure di asilo*, 2019.
- EASO, *Guida pratica sulla ricerca della famiglia*, marzo 2016.

FRA

FRA, *Guardianship for unaccompanied children - A manual for trainer of guardians* [Tutela dei minori non accompagnati - Un manuale per i formatori dei tutori], 1º marzo 2023.

FRA, *Manuale di diritto europeo in materia di diritti dell'infanzia e dell'adolescenza – edizione 2022*, 13 aprile 2022.

Materiale di apprendimento online della FRA, 2022, disponibile all'indirizzo <https://e-learning.fra.europa.eu/?lang=it>.

FRA, *Manuale sul diritto europeo in materia di asilo, frontiere e immigrazione, edizione 2020*, 17 dicembre 2020.

FRA-Commissione europea, *Tutela dei minori privati delle cure genitoriali*, 26 giugno 2014.

FRA e Consiglio d'Europa, *Fundamental rights of refugees, asylum applicants and migrants at the European borders* [Diritti fondamentali dei rifugiati, dei richiedenti asilo e dei migranti alle frontiere europee], 2020.

Rete europea per la tutela

Rete europea per la tutela, *ZEGN Standards for the delivery of guardianship to unaccompanied children* [7 norme della Rete europea per la tutela per l'offerta di tutela ai minori non accompagnati], 2022.

Rete europea per la tutela, *Children on the Move – A guide to working with unaccompanied children in Europe* [Minori in movimento – Una guida al lavoro con i minori non accompagnati in Europa], febbraio 2021.

Rete europea per la tutela, *Pilot Assessment System for Guardianship* [Sistema di valutazione pilota per la tutela], settembre 2019.

UNHCR

UNHCR, *Technical Guidance: Child friendly procedures* [Orientamenti tecnici: procedure a misure di minore], 2021.

UNHCR, *Best Interests Procedure Guidelines: Assessing and determining the best interests of the child* [Linee guida sulla procedura relativa agli interessi superiori: valutare e determinare l'interesse superiore del minore], maggio 2021.



UNHCR, *Linee guida sulla protezione internazionale n. 8: richieste di asilo di minori ai sensi degli articoli 1(A) 2 e 1(F) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativo allo status dei rifugiati*, 22 dicembre 2009, HCR/GIP/09/08.

UNICEF

UNICEF, *Accelerating Inclusion of Refugee Children* [Accelerare l'inclusione dei rifugiati minori], giugno 2023.

UNICEF, *Strengthening Inclusive Social Protection Systems* [Rafforzamento dei sistemi di protezione sociale inclusivi], febbraio 2023.

UNICEF, *Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza: The children's version* [La versione per bambini], 2019.

UNICEF, *A Right to be Heard*, [Un diritto di essere ascoltato], dicembre 2018.

UNICEF, *Community-based mental health and psychosocial support in humanitarian settings* [Salute mentale nell'ambito della comunità e sostegno psicosociale in contesti umanitari], agosto 2018.

Organizzazione internazionale per le migrazioni

Organizzazione internazionale per le migrazioni, *«Caring for unaccompanied migrant children»: A toolkit to promote culture sensitivity when caring for UMCs* [Cura dei minori migranti non accompagnati: un kit di strumenti per promuovere la sensibilità culturale nella cura dei minori migranti non accompagnati], 2022.

Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, *«Trafficking in persons: Protection and assistance to victims»* [La tratta di persone: protezione e assistenza alle vittime]. Un corso di apprendimento online autogestito disponibile su *E-Campus*.

Consiglio d'Europa

Consiglio d'Europa, *Raccomandazione CM/Rec(2022)22* del Comitato dei Ministri agli Stati membri sui principi dei diritti umani e le linee guida sulla valutazione dell'età nel contesto della migrazione e la sua relazione, adottata il 14 dicembre 2022.

Consiglio d'Europa, *Raccomandazione CM/Rec(2019)11* del Comitato dei ministri agli Stati membri sulla tutela effettiva dei minori non accompagnati e separati nel contesto della migrazione, adottata l'11 dicembre 2019.

Consiglio d'Europa, *How to convey child friendly information to children in migration: a Handbook for frontline professionals* [Come trasmettere informazioni a misura di minore ai minori migranti: un manuale per i professionisti in prima linea], dicembre 2018.

Elenco delle figure

Figura 1. Tipi di protezione	10
Figura 2. I legami tra i diritti fondamentali e il diritto di asilo	12
Figura 3. I quattro principi chiave vincolanti della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.....	17



Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea



FRA
EUROPEAN UNION AGENCY
FOR FUNDAMENTAL RIGHTS



euaa
EUROPEAN UNION
AGENCY FOR ASYLUM